

DOSSIER

2. ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Il necessario coordinamento tra Italia, Stati Uniti d'America e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso *Schuchter*

di ELEONORA FONSECA

1.- *Déjà vu*, ecco la sensazione che ha accompagnato il procedimento di estradizione passiva dell'estradata Kate Schuchter. Perché, esattamente quattro anni fa, dottrina e giurisprudenza, si occupavano, dell'extradizione verso gli Stati Uniti d'America dell'estradata Benedetto Cipriani.

Le similitudini tra i due procedimenti possono individuarsi facilmente. In primo luogo, il governo statunitense chiede l'extradizione al governo italiano per i delitti commessi nello Stato del Connecticut; in secondo luogo, il colloquio *processuale-diplomatico* tra le Autorità giudiziarie e politiche dei due Stati approda al parere favorevole dell'extradizione.

Tutto secondo *copione*, sennonché, all'epoca di questa seconda esperienza, gli interessi degli Stati sono stati nel frattempo ridimensionati dalla Corte di Strasburgo, che in altra vicenda ha già giudicato primari e prevalenti i diritti dell'estradata a tutto discapito delle aspettative statuali.

Occorre, quindi, ripercorrere in chiave critica il procedimento di estradizione nei confronti dell'estradata, fin dalle prime fasi del merito.

Gli Stati Uniti d'America hanno inviato all'Italia una domanda di estradizione cognitiva, nella quale è stata richiesta la consegna dell'estradata al fine di sottoporla a processo per reati finanziari, in relazione al ben noto (oltremare, ovviamente) caso "Frankel". Nel gennaio del 2009 l'estradata è stata tratta in arresto una prima volta ma, su ordine della Quarta Sezione penale della Corte di appello di Roma, dopo due settimane è stata rilasciata perché i reati difettavano del requisito della doppia incriminabilità e dovevano anche considerarsi prescritti.

Contrordine del giugno 2009: l'estradata viene nuovamente arre-

stata; secondo il Trattato in materia di estradizione fra Italia e USA, si applica la disciplina prescrizione dello Stato richiedente l'extradizione.

Nel luglio 2009, l'estradata è stata rilasciata per motivi medici-psichiatrici ed è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari. L'Atto di accusa americano contro l'interessata ha contestato i seguenti reati: frode nei valori mobiliari, per aver partecipato nella preparazione e revisione dei falsi estratti conto di investimenti e quindi l'estradata avrebbe commesso anche il reato di riciclaggio, aiutando ed assistendo il Frankel causando o facendo eseguire direttamente i trasporti o trasferimenti con la consapevolezza che le transazioni venivano fatte con i proventi di attività illegale e che erano progettati per occultare o mascherare la natura, il luogo, la fonte, la proprietà o il controllo dei proventi dell'attività illegale specificata, la frode telegrafica; il reato di frode telegrafica poiché, secondo l'accusa, Frankel fu favoreggiato dall'estradata nella preparazione di questi bonifici tramite la preparazione, la correzione e l'inoltro di estratto conto e ricevute di conferma di transazione completamente falsi e fittizi per la successiva consegna alle agenzie di assicurazione vittime e successivamente anche il reato di riciclaggio, assistendo il Frankel ed altri nei trasporti e trasferimenti affinché venissero eseguiti con l'intenzione di favorire ed agevolare l'operazione di frode telegrafica. Ognuno di questi reati è aggravato, secondo l'ordinamento statunitense, dal RACKETEERING (R.I.C.O.) e quindi si contesta all'estradata la violazione della legge R.I.C.O. per l'ipotesi di frode nei valori immobiliari, frode telegrafica, ipotesi di riciclaggio ed il complotto o tentativo di violare la legge R.I.C.O.; la difesa ha quindi sottolineato che la domanda di estradizione inviata dagli Stati Uniti d'America, difettasse della completezza documentale richiesta dal Trattato di estradizione in vigore tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ e questa la-

⁽¹⁾ Il caso in esame è stato regolato dal nuovo Trattato di estradizione in vigore tra il governo della Repubblica italiana ed il governo degli Stati Uniti d'America,

DOSSIER

cuna non ha permesso di ricostruire completamente il ruolo dell'estradata nelle contestate condotte illecite. Il risultato è che le condotte riportate nella Dichiarazione Giurata del Procuratore Aggiunto del Distretto del Connecticut, sono tutte riferibili a Frankel e solo in via residuale queste hanno riguardato l'interessata. Ella nulla più, si afferma, che: "favorì e aiutò" il Frankel, compilò i modelli necessari a Frankel; inoltre, nell'atto di accusa viene riconosciuto che i proventi della frode telegrafica erano nel possesso e sotto il controllo di Frankel. La fattispecie così contestata non è punibile dall'ordinamento italiano e quindi vi è il difetto della doppia imputabilità, necessario per concedere l'estradizione. Il reato di truffa disciplinato dall'art. 640, co.1, c.p. prevede l'induzione in errore della vittima spogliata mediante artifici o raggiri. Nel caso concreto, invece, l'estradata non ha indotto taluno in errore direttamente, ma è stata semplicemente di materiale ausilio al Frankel. La giurisprudenza statunitense farebbe rientrare questi comportamenti nella fattispecie di frode telegrafica e di frode nei valori mobiliari, perché l'art. 18 sez. 1343 contestato, punisce il semplice fatto della trasmissione telegrafica o telematica, indipendentemente dalla efficacia spiegata da tale condotta nella formazione della volontà della persona offesa. E considerato il rapporto di lavoro dipendente della segretaria Schuchter, non si è tenuto conto del fatto che i comportamenti da lei tenuti le venivano tutti ordinati e quindi che questi fossero qualificabili come *meccanici*, piuttosto che volontari, a dimostrazione di ciò, è la stessa Dichiarazione Giurata a far presente che il Frankel dettasse anche il contenuto che la Schuchter avrebbe dovuto poi inserire nei documenti.

Il difetto della doppia imputabilità ai fini dell'estradizione, è rinvenibile anche nel contestato Racketeering perché questo non è un reato autonomo ma aggravante del reato sottostante, incompatibile quindi con l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., diversamente dal nostro sistema, non è richiesta alcuna *affectio societatis*; il

stipulato a Roma il 3 maggio 2006, ratificato con L. 16 marzo 2009 n. 25, in *Gazz. Uff.*, 27 marzo 2009, n. 72.

racketeering insomma, non consiste nell' esistenza di un accordo criminale volto a creare una stabile associazione per delinquere.

Per quel che riguarda il procedimento di estradizione poi, mancando i verbali delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, il giudice non avrebbe potuto effettuare il controllo degli elementi intrinseci e estrinseci necessari per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei propalanti. Ed ancora, fondamentali sarebbero stati i risultati delle rogatorie svolte in Svizzera, allo scopo di consentire alla Corte di accertare se l'estradata avesse mai effettuato prelievi o altre movimentazioni sul conto corrente dal quale l'accusa ha fatto discendere i reati a sostegno della domanda di estradizione. La difesa ha richiesto quindi una pronuncia contraria all'extradizione perché le imputazioni formulate nei confronti dell'estradata riguardavano condotte non previste come reato dalla legge italiana o comunque per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In subordine, veniva richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva sopra richiamata. Purtroppo, la sentenza della Corte d'appello di Roma ⁽²⁾ ha concluso in modo diametralmente opposto alle richieste difensive cioè accogliendo la domanda di estradizione. La pronuncia però, è stata raggiunta compiendo un' operazione logica non del tutto pacifica: è la stessa Corte territoriale a ritenere pienamente condivisibile la ricostruzione della fattispecie concreta così, come proposta dalla difesa, quindi ella non avrebbe potuto poi rifiutare soltanto la parte della vicenda riguardante l'estradata, così facendo, la Corte territoriale non contestualizza il ruolo dell'estradata ed incorre nello stesso errore che ha rimproverato alla difesa nel momento in cui afferma che: "ha ridotto le condotte contestate all'interessata a spezzoni o segmenti di comportamenti con la conseguenza che questi", continua la Corte "valutati da soli, non sarebbero riconducibili a reati nel nostro ordinamento".

Avverso tale sentenza, la difesa ha quindi proposto ricorso in Cor-

⁽²⁾ Corte d'appello di Roma, Quarta Sezione penale, 20 aprile 2010, Schuchter.

DOSSIER

te di cassazione, lamentando che il compito della Corte territoriale sarebbe stato quello di valutare se la iniziale condotta di appropriazione posta in essere da Frankel ai danni delle compagnie di assicurazione fosse stata in qualche misura concordata con la estradanda, e se tale attività fosse stata da costei agevolata mediante condotte riconducibili al concorso di persone nel reato.

Dinanzi la Suprema Corte, il procedimento di estradizione gode di una disciplina particolare, o per meglio dire, la Corte di cassazione può (deve) pronunciarsi anche nel merito ⁽³⁾, ed in virtù di ciò, l'extradanda ha potuto rendere delle dichiarazioni spontanee dinanzi al collegio giudicante, agevolata anche dalla presenza dell'interprete. Ma neppure la corretta celebrazione della camera di consiglio ha portato al risultato sollecitato dalla difesa: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ⁽⁴⁾, confermando la concessione dell'extradizione. Le istanze della difesa volte ad ottenere adeguate risposte su punti alquanto lacunosi sono state rigettate. Non si è fatta luce su varie questioni: quelle utili per ricostruire il quadro *completo* delle accuse formulate nella *summary* per poter verificare il requisito della c.d. *doppia punibilità*; quali sarebbero stati i trattamenti sanitari disposti all'extradanda in caso di consegna, vista la certificazione (allegata dalla difesa) delle sue gravi condizioni di salute e se la condanna alla pena detentiva sarà applicata secondo il criterio del cumulo materiale o del cumulo giuridico. *Nulla* di tutto ciò è stato possibile conoscere, nemmeno a seguito del ricorso in cassazione.

Il 18 novembre 2010 l'extradanda ha presentato ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo, lamentando la violazione degli artt. 2, 3 e 6 CEDU e, simultaneamente, è stato informato (per mezzo di una memoria) anche il ministro della Giustizia, al quale si è chiesto

⁽³⁾ «Pertanto, può assumere le informazioni e compiere le indagini che ritenga necessarie in relazione ai motivi di impugnazione ai fini della sua decisione»: GAITO in DOMINIONI - CORSO - GAITO - SPANGHER - DEAN - GARUTI - O. MAZZA, *Procedura Penale*, Torino, 2010, 913.

⁽⁴⁾ Cass., Sez. VI, 9 novembre 2010, Schuchter, inedita.

di non emettere un decreto favorevole all'extradizione.

In data 19 novembre 2010, il ministro della Giustizia, nonostante il ricorso presentato dall'estradata, ha immediatamente pronunciato il decreto concessivo di estradizione.

L'estradata ha quindi richiesto un decreto cautelare *ante causam*, pronunciato dal TAR per il Lazio in data 30 novembre 2010, per l'adozione delle misure interinali provvisorie «indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito della domanda cautelare» avverso il decreto concessivo di estradizione. Il TAR per il Lazio ha accolto l'istanza di misure cautelari anteriori alla causa e, per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione del provvedimento.

Il 24 novembre 2010 la Corte di Strasburgo ha informato l'estradata di aver richiesto al governo italiano di comunicare, entro il 13 dicembre 2010, ulteriori informazioni ottenute dal governo statunitense riguardanti il concreto trattamento dell'estradata una volta eseguita l'extradizione. In particolare, se l'estradata potesse beneficiare di un regime di detenzione domiciliare e di cure adeguate, tenuto conto del suo stato di salute e in caso di condanna, beneficiare di misure alternative di adeguamento della pena o di liberazione condizionale. La Corte di Strasburgo ha specificato, inoltre, di poter intervenire per pronunciare eventuali misure provvisorie a seguito all'esito delle informazioni.

Nonostante l'intervento diretto della Corte di Strasburgo, il ministro della Giustizia, con la nota del 6 dicembre 2010, ha eluso la richiesta di chiarimenti e non ha risposto ad alcuno dei quesiti proposti dalla Corte di Strasburgo.

Considerata la scarsa collaborazione da parte dell'Italia, in data 14 dicembre 2010, la Corte di Strasburgo ha disposto, in applicazione dell'art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di non estradare la ricorrente verso gli Stati Uniti d'America fino al 15 marzo 2010. Indicando, inoltre, che se lo Stato contraente non si conformerà alla misura indicata a titolo dell'art. 39 del Regolamento, potrà incorrere in una violazione dell'art. 34

DOSSIER

della Convenzione. Ella ha egualmente deciso d'invitare il Governo italiano, conformemente all'articolo 52 § 2 del Regolamento, a fornire le seguenti informazioni: il governo è invitato a richiedere al governo degli Stati Uniti d'America l'assicurazione che, se l'extradizione verrà eseguita, l'estradata potrà beneficiare del regime degli arresti domiciliari e cure adeguate, considerato il suo stato di salute. Inoltre, il governo italiano è invitato a fornire informazioni concernenti la possibilità, per l'estradata in caso di condanna all'ergastolo, di richiedere ed ottenere misure alternative alla pena o la liberazione condizionale. La Corte dovrà essere informata, senza ritardo, della decisione che verrà presa dal Tribunale Amministrativo Regionale. Entro il 1° marzo 2011 il governo dovrà presentare le informazioni richieste ed inoltre, il Presidente della Sezione ha deciso di trattare la causa con priorità, in virtù dell'art. 41 del Regolamento della Corte di Strasburgo.

In data 13 gennaio 2011, il TAR per il Lazio ha rilevato la possibile sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso ed ha ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 20 aprile 2011 per la trattazione del merito della controversia. Ha quindi accolto l'istanza cautelare proposta dall'estradata.

Il 25 gennaio 2011, la Quarta Sezione penale della Corte d'appello di Roma (riunita in camera di consiglio) con ordinanza ha revocato la misura cautelare in quanto «*il TAR ha sospeso l'esecuzione del decreto del ministro della Giustizia del 19 novembre 2010 con il quale era stato dato assenso all'extradizione*».

2.- Se inizialmente sono state ricordate le similitudini con il caso Cipriani, bisogna ammettere che *qualcosa* è cambiato. Almeno in tema di misure cautelari, ed è l'ultima pronuncia della Corte d'appello di Roma ad ammetterlo, revocando le misure coercitive applicate all'estradata Schuchter, grazie ad una pronuncia di revoca da parte della Corte di cassazione, proprio nei confronti di

Benedetto Cipriani. In quell'occasione ⁽⁵⁾, la Corte non si limitò a prendere atto del superamento dei termini facendone conseguire la liberazione dell'estraddando ma, ebbe anche cura di sottolineare che la coercizione personale non può permanere oltre i limiti indicati dall'art. 708 c.p.p. anche se intervenga una causa di sospensione della consegna o quando, come nel caso di specie, l'esecutività del decreto ministeriale sia sospesa da una pronuncia adottata dalla autorità giudiziaria amministrativa, data la tassatività delle cause di sospensione o proroga di una custodia preventiva e non essendo applicabili nelle estradizioni i termini o le cause di sospensione di cui agli artt. 303 e 304 c.p.p., relativi invece a misure coercitive adottate in procedimenti penali interni.

Se in tema di misure cautelari nel procedimento di estradizione, si sono superati gli ostacoli causati da una lacuna normativa, nonostante il precedente storico ed il passare degli anni, niente è cambiato nel *modus operandi* del ministero della Giustizia.

Anche nei confronti dell'estraddanda Schuchter, il decreto concessivo è stato emesso senza alcuna considerazione delle istanze presentate e delle ragioni prospettate dalla difesa nel corso del procedimento giudiziario e, in definitiva, in occasione delle disparate fasi del procedimento c.d. misto.

Spostando l'attenzione sulla Nota del 6 dicembre 2010, il ministero della Giustizia esplicitamente risponde alla Corte di Strasburgo che *«il decreto concessivo di estradizione si configura come atto doveroso e conclusivo di una complessa e articolata procedura giurisdizionale ed amministrativa che si è definita con l'affermazione della sussistenza delle condizioni per la consegna in estradizione del soggetto richiesto»*, per poi continuare nel senso che *«gli unici casi in cui al ministro della Giustizia è riconosciuta la facoltà di rifiutare l'extradizione, pur in presenza di una decisione favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria, sono espressamente e dettagliatamente indicati all'art. 698, co. 1, c.p.p. e sostanzialmente sono riconducibili ad ipotesi di atti persecutori o discriminatori nei*

⁽⁵⁾ Cass., Sez. VI, 20 marzo 2007, Cipriani, in *Mass. Uff.* 232085.

DOSSIER

confronti degli estradandi o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque che violino i diritti fondamentali della persona, non ricorre alcuna ipotesi di rifiuto dell'extradizione, ne consegue l'obbligo per l'Italia di accogliere la domanda di estradizione». Va detto senza mezzi termini: la Corte di Strasburgo, leggendo queste affermazioni surreali, non poteva far altro che intervenire d'urgenza.

Si osservi, il ministero della Giustizia pretende di configurare come *atto doveroso* il decreto ministeriale, affermandone -in questo modo- l'essenza di atto finale della fase giurisdizionale piuttosto che assumerne più realisticamente la natura di atto iniziale della fase amministrativa. Questa distinzione è necessaria, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale. Nella sostanza, essa definisce il potere del ministro della Giustizia poiché la previa deliberazione favorevole della Corte d'appello (e della Corte di cassazione) non obbliga il ministro della Giustizia a disporre la consegna dell'extradando ⁽⁶⁾, quindi la valutazione politico-amministrativa non è meramente formale (ossia, una acritica ripetizione delle valutazioni operate dai giudici nel merito trasferite però su un decreto che porta la firma del ministro della Giustizia). Piuttosto, e lo si evince con chiarezza dalla disciplina processuale, in forza dell'art. 701, co. 3, c.p.p., né la decisione favorevole né il consenso dell'extradando sono sufficienti, di per sé, a rendere obbligatoria la domanda di estradizione in capo all'Autorità ministeriale; e l'art. 708 c.p.p., riguardante il provvedimento di estradizione, dispone che la decisione del ministro della Giustizia deve intervenire entro 45 giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'extradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e nell'ipotesi in cui il termine non venga rispettato, l'extradando, se detenuto, è posto in libertà. Nel caso di specie, inoltre, è la stessa Corte d'appello di Roma che ha cura di sottolineare il potere del ministro della Giustizia di valutare comunque

⁽⁶⁾ GAITO, *op. cit.*, 892.

l'opportunità di dare corso o meno all'extradizione ⁽⁷⁾.

Se la sorte del contenuto del decreto concessivo avesse dovuto seguire automaticamente il parere favorevole ottenuto nel giudizio di merito, il codice di rito non avrebbe indicato allo scadere di un termine (perentorio) la conclusione del procedimento di estradizione. Di più, il decreto emesso dal ministro della Giustizia non ha una natura giurisdizionale e neppure politica, bensì amministrativa; e quindi una volta emesso è sindacabile in via autonoma dinanzi l'autorità giudiziaria amministrativa. Inoltre, proprio recentemente, la Suprema Corte ⁽⁸⁾ ha ribadito che la fase amministrativa del procedimento di estradizione si caratterizza per la decisione discrezionale del ministro della Giustizia, valutazione di opportunità politico-amministrativa che può portare ad accogliere o respingere la richiesta di estradizione.

Più che di obbligo di estradare sarebbe, invece, opportuno parlare di una *valutazione obbligatoria*: l'extradizione si compone di scelte politiche, perché è compito della politica intervenire per colmare le lacune giurisprudenziali. Infatti, la Corte di Strasburgo, in concreto, ha richiesto il riesame di tutte le istanze presentate dalla difesa e ignorate nella fase giurisdizionale, mediante nuove informazioni rese dalle autorità d'oltreoceano.

3.- La Corte di cassazione definisce gli Stati Uniti d'America «*un Paese di antica e luminosa democrazia*» ⁽⁹⁾ e questo è sufficiente affinché il ministro della Giustizia elenchi, nel decreto concessivo di estradizione, le cause di rifiuto obbligatorio dell'extradizione, disposte dall'art. 698 c.p.p., in modo assolutamente acritico.

La Corte di Strasburgo ⁽¹⁰⁾ ha specificato che nella causa ostativa

⁽⁷⁾ Pag. 9, Sentenza Corte d'appello di Roma, Schuchter, cit.

⁽⁸⁾ Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2011, P.G. e altri, inedita.

⁽⁹⁾ Cass., Schuchter, cit.

⁽¹⁰⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 6 luglio 2010, Abu Hamza ed altri c.

DOSSIER

riguardante «*pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti*» rientra la condanna esagerata. La (quasi certa) pena detentiva che le Autorità statunitensi infliggeranno all'estradata sarà di 480 anni, è evidente che si tratta di una pena esagerata eppure, con buona pace dell'evidenza (e del buon senso), per poterla qualificare in tal modo si è resa necessaria la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. E comunque non è sufficiente: è indispensabile l'intervento della Corte di Strasburgo ad ogni caso concreto, al fine di evitare che la questione della dosimetria della pena in materia di estradizione, venga omessa dalle Autorità nazionali. Esemplarmente, nella sua accezione negativa, ha interpretato la Corte d'appello di Roma disponendo che «non è sindacabile la pena massima che potrebbe essere inflitta nello Stato richiedente in quanto nulla è previsto sul punto dal Trattato» ⁽¹¹⁾.

La dosimetria della pena nel Paese Richiedente e l'art. 3 CEDU hanno la stessa sorte: il divieto assoluto di estradizione. In sostanza, si cerca d'individuare quale altra variabile del procedimento di estradizione dovrà rasentare la fantasia per far comprendere alle Autorità giurisdizionali e politiche italiane che occorre applicare le Convenzioni a tutela dei cittadini europei, piuttosto che preferire delle norme facenti parte di un ordinamento a noi lontano come quello del *common law*.

La Corte di Strasburgo ha anche avuto modo di specificare come e perché la condanna alla pena dell'ergastolo non sarebbe una violazione dell'art. 3 CEDU di per sé, a condizione però che tale condanna sia riducibile, e questo è necessario sottolinearlo, perché negli Stati Uniti d'America vi sono solo strumenti di ricorso *potenziale*; per ricorrere contro una condanna vi sono quattro ipotesi: il primo ricorso è introdotto dal *Bureau of Prisons* e può essere applicato solo nei confronti dei malati con malattie terminali; il secondo ricorso, consiste nel richiedere la riduzione della pena entro un anno dalla condanna e presuppone un sostanziale intervento del go-

Regno Unito.

⁽¹¹⁾ Corte d'appello di Roma, Schuchter, cit.

verno; il terzo ricorso si ha nel caso in cui interviene una modifica nella legge federale degli Stati Uniti e quindi la diminuzione della pena edittale verrà applicata anche nei confronti della condanna dell' estradanda; infine, il quarto ricorso consiste nella commutazione della pena da parte del Presidente.

Il primo ricorso nell'elenco appena citato non è auspicabile; il secondo è fuori discussione poiché, in materia di estradizione qualsiasi intervento del governo dello Stato Richiedente viene registrato mediante Note diplomatiche e se in queste non si rintraccia, come nel caso di specie, alcuna volontà di clemenza in tema di condanna allora, con certezza la medesima clemenza non si verificherà una volta avvenuta la consegna. Alla luce di ciò, l'unico caso di ricorso applicabile sarebbe il terzo ed è potenziale perché potrebbe ridurre la pena soltanto se la legge, in un momento non preciso nel futuro, venisse modificata.

Il 14 marzo 2011, la Corte di Strasburgo ha disposto la proroga della misure provvisorie in applicazione dell'art. 39 Regolamento CEDU. Quindi è invariato il divieto di estradizione e contestualmente il governo italiano è stato ancora una volta invitato a fornire le informazioni sulle condizioni di estradizione da richiedere al governo degli Stati Uniti d'America. Ci si chiede perché il governo italiano fino ad oggi non ha preso seriamente in considerazione l'idea di collaborare non solo con lo Stato Richiedente ma anche, e soprattutto, con la Corte europea dei diritti dell'uomo: soltanto in questo modo si potrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra l'interesse degli Stati e la tutela dei singoli. Se nella fase giurisdizionale le Autorità italiane hanno rivendicato la completezza delle informazioni ottenute dagli U.S.A., allora sarebbe stato agevole porle a disposizione della Corte di Strasburgo. Ma, evidentemente, la difesa aveva correttamente individuato il punto debole dell'intero *iter* estradizionale: se non si vuole dire che mancano del tutto le informazioni richieste, si può certamente sostenere (aiutati dalla decisioni intraprese dalla Corte di Strasburgo) che le assicurazioni diplomatiche avute a disposizione fino ad oggi non posso-

DOSSIER

no portare alla concessione di estradizione che esponga l'estradata ad una pena detentiva di durata inimmaginabile. In definitiva, la Corte di Strasburgo ha disposto che nel caso in cui il ricorrente abbia gravi condizioni di salute, l'applicazione dell'ergastolo solleva gravi questioni di diritto ⁽¹²⁾ e tali principi non possono essere continuamente disattesi perché l'elevato numero delle condanne subite dall'Italia sembra voler far capire che la Corte europea per i diritti dell'uomo "s'intromette negli affari interni dei Paesi membri", non riconoscendo che i giudizi espressi dall'Autorità giurisdizionale europea costituiscono il nucleo fondamentale di tutto il diritto comunitario ⁽¹³⁾. È necessario il coordinamento, perché mentre le autorità nazionali continuano ad elencare dei *diritti di carta*, le autorità europee hanno già creato gli strumenti interpretativi per garantirli seriamente.

⁽¹²⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo, Abu Hamza e altri c. Italia, cit.

⁽¹³⁾ LAWSON, *La coscienza dell'Unione*, in *NRC Handelsblad*, 2011.